

La seduta comincia alle 8,40.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del dottor Christopher Hein, direttore del Consiglio italiano per i rifugiati, del dottor Vittorio Borraccetti, segretario nazionale dell'Associazione magistratura democratica, del dottor Dino Frisullo, portavoce nazionale dell'Associazione senza confine, e dell'avvocato Lorenzo Trucco, presidente dell'Associazione studi giuridici sull'immigrazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Christopher Hein, direttore del Consiglio italiano per i rifugiati, del dottor Vittorio Borraccetti, segretario nazionale dell'Associazione magistratura democratica, del dottor Dino Frisullo, portavoce nazionale dell'Associazione senza confine, e dell'avvocato Lorenzo Trucco, presidente dell'Associazione studi giuridici sull'immigrazione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. Il dottor Dino Frisullo, portavoce nazionale

dell'Associazione senza confine ci ha fatto sapere di non poter partecipare all'audizione.

L'indagine conoscitiva che stiamo portando avanti è stata avviata all'inizio dell'estate 1997 e nella prima fase abbiamo raccolto la documentazione relativa all'abbattimento delle frontiere aeroportuali, previsto per il 27 ottobre dello scorso anno; stiamo ora proseguendo la nostra attività in vista di quello che dovrebbe essere il definitivo abbattimento anche delle frontiere di terra e di mare per la fine del prossimo marzo. Non vi è dubbio, però, che in queste prime settimane di applicazione della convenzione qualche problema si sia determinato: soprattutto, si sono fatte risalire alla Convenzione di Schengen una serie di difficoltà che si sono determinate ai nostri confini, in particolare con riferimento all'arrivo di alcune navi cariche di profughi provenienti dal Kurdistan, che qualcuno intenderebbe imputare ad un allentamento dei controlli verificatosi con l'apertura delle frontiere.

Devo dire che, a nostro parere, chiamare in causa l'accordo di Schengen in relazione all'emergenza che si è determinata con l'arrivo in Italia, fra Natale e Capodanno, di due navi cariche di rifugiati curdi è stato quanto meno improprio. Intendiamo comunque portare avanti la nostra indagine conoscitiva senza alcun pregiudizio, per cui siamo molto interessati al contributo che i nostri ospiti ci potranno offrire, da punti di vista sicuramente particolari e comunque at-

tenti al fenomeno dell'immigrazione, clandestina o meno.

CHRISTOPHER HEIN, *Direttore del Consiglio italiano per i rifugiati*. Signor presidente, sono molto contento per l'opportunità di poter rappresentare alla vostra Commissione il punto di vista del Consiglio italiano per i rifugiati sull'esperienza di queste ultime settimane.

Posso cominciare direttamente con un'osservazione relativa alle sue ultime parole, presidente. Alcuni altri Stati firmatari della Convenzione di Schengen hanno recentemente fatto presenti delle preoccupazioni dopo l'arrivo in Italia di cittadini curdi (in particolare alla fine del 1997), invocando una non sufficiente applicazione dei controlli alle frontiere esterne e rimproverando in qualche modo l'Italia per non aver rispettato sufficientemente l'accordo. Siamo convinti che questa posizione sia del tutto sbagliata, innanzitutto perché la Convenzione di Schengen fa salva la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo *status* dei rifugiati, ma anche la normativa internazionale in materia di asilo e di protezione delle persone in difficoltà in alto mare.

Non si tratta assolutamente di una questione di controllo delle frontiere esterne; era un obbligo internazionale e costituzionale italiano quello di ammettere queste persone sul territorio italiano, per potere in ogni caso valutare poi la necessità di protezione. A nostro avviso, questo atteggiamento è stato perfettamente conforme agli obblighi dell'accordo di Schengen e della Convenzione di Ginevra. Ci chiediamo altresì quale risultato avrebbe avuto un maggiore controllo, per esempio con il satellite o con un più massiccio impiego della marina militare: probabilmente, avrebbe avuto l'effetto di respingere le persone in alto mare, oppure verso la Turchia e l'Iraq. Evidentemente, quindi, rispetto a quanto fatto dall'Italia, almeno in Puglia e in Calabria, non vi era alcuna alternativa, non solo per considerazioni umanitarie ed etiche, ma anche

per considerazioni giuridiche, in base al diritto internazionale e alla Convenzione di Schengen.

Abbiamo peraltro ricevuto informazioni, che stiamo cercando di verificare, in base alle quali in alcuni altri casi, per esempio nell'aeroporto di Ancona, vi sono stati invece respingimenti di cittadini curdi, ma non abbiamo al riguardo elementi sufficienti da presentare alla Commissione. Questo è il primo punto: secondo noi, è fuori discussione qualsiasi rimprovero nei confronti dell'Italia per quanto riguarda la non vigilanza, o la vigilanza insufficiente, delle frontiere.

Vorrei ora presentare alla Commissione, molto sinteticamente, riassunto in dieci punti, quello che al Consiglio italiano per i rifugiati sembra l'intervento più importante rispetto alla questione dell'arrivo dei curdi in cerca di rifugio e di protezione. In primo luogo, vi è la necessità di fornire loro informazioni, con l'assistenza di interpreti, sulle possibilità e sulle modalità di presentazione della richiesta di asilo in Italia, sulle eventuali conseguenze del non fare la richiesta di asilo in Italia, in particolare sulle conseguenze dell'applicazione della Convenzione di Dublino, inoltre, se è il caso, anche sull'eventuale trasmissione dei dati personali ad altri Stati dell'Unione europea sulla base delle convenzioni di Dublino e di Schengen. In secondo luogo, a quei cittadini che decidano di fare la richiesta di asilo bisogna, senza ritardi, verbalizzare la domanda e contestualmente rilasciare il permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di asilo con piena libertà di movimento, però con l'obbligo di informare le questure sulla dimora. La prima assistenza nei loro confronti non può consistere, come attualmente avviene, nell'alternativa fra denaro e strutture collettive di accoglienza; inoltre, deve essere finalmente esclusa, durante la procedura, salvo casi particolari, la segnalazione dei dati personali al SIS.

Vorrei approfondire brevemente l'aspetto della protezione dei dati personali ed il rapporto fra il SIS e la trasmissione dei

dati sulla base della Convenzione di Dublino. Devono essere valutate individualmente le circostanze che possono dar luogo ad una richiesta da parte del Governo italiano ad un altro Stato dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di Dublino, facilitando il viaggio regolare nell'altro Stato quando questo si sia dichiarato disponibile ad esaminare la richiesta di asilo. Presidente, in questo primo campo di applicazione delle Convenzioni di Dublino e di Schengen, abbiamo constatato in questi ultimi mesi tutte le difficoltà connesse al fatto che questi strumenti limitano, anzi eliminano, la libera scelta di un rifugiato di cercarsi il paese al quale vuole chiedere asilo. Questo vale in generale, tranne per la possibilità di far valere vincoli familiari molto strettamente definiti, cioè solo il coniuge ed i figli minori già riconosciuti rifugiati ai sensi della Convenzione in un altro Stato membro.

Abbiamo verificato che quasi tutti i curdi (gli operatori del Consiglio italiano per i rifugiati hanno parlato con tutti loro) hanno i familiari principalmente in Germania ma anche in Olanda, Svezia ed altri Stati membri. Consideriamo naturale e legittimo, quando una persona deve fuggire dal proprio paese, che essa voglia andare dove trova persone conosciute della propria famiglia, del proprio villaggio, della propria cultura e lingua. In Italia, invece, una comunità curda non esiste; questo spiega il movimento verso altri paesi ed il fatto che l'Italia sia stata considerata, principalmente, un paese di transito. Ciò non per un capriccio o perché in Germania il sistema sociale è più favorevole e l'accoglienza migliore ma per il semplice fatto che esiste un vincolo familiare e culturale. Quindi, l'unica via per superare la ristrettezza delle formule delle Convenzioni di Dublino e di Schengen, è rappresentata dall'utilizzo dell'articolo 9 della Convenzione di Dublino, che, però, dà facoltà a uno Stato di assumersi la competenza per esaminare una richiesta di asilo a richiesta di un altro Stato. Ecco perché riteniamo, nella fattispecie, che il Governo italiano dovrebbe valutare,

dove esistono vincoli familiari e culturali così stretti, o per necessità umanitarie, di richiedere, ad un altro Stato membro, di applicare l'articolo 9 della Convenzione di Dublino.

Quarto punto: la Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato deve decidere in base a colloqui individuali, preferibilmente spostandosi verso i maggiori centri di accoglienza, anziché aspettare che i curdi vengano tutti a Roma. La Commissione centrale deve però tener conto che la Convenzione di Ginevra del 1951 prevede, esplicitamente, l'appartenenza etnica o nazionale come possibile causa di persecuzioni, quindi, criteri applicabili, per definizione, ad una collettività di persone.

Quinto punto: i richiedenti asilo curdi, eventualmente non riconosciuti rifugiati, non devono comunque essere espulsi verso il paese d'origine o un altro Stato, per esempio la Turchia, dove corrano rischi. A nostro avviso, nei loro confronti si deve applicare l'articolo 4, comma 12-ter, della legge n. 39 del 1990 (articolo emendato sulla base della legge di ratifica della Convenzione Schengen); quindi, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari esteso al diritto di lavoro.

Sesto punto: ai curdi che non intendono presentare la domanda d'asilo si applica la normativa vigente, che include l'osservanza dell'articolo 7, comma 10 della legge Martelli; tale normativa vale per tutti i curdi, gli iracheni e i turchi provenienti, direttamente o indirettamente, dalle zone attualmente interessate da eventi bellici o dove si notano gravi violazioni dei diritti umani.

Settimo punto: per i rifugiati riconosciuti, nonché per quelli ammessi per motivi umanitari, bisogna predisporre un programma urgente che preveda, essenzialmente, l'avviamento di procedure per il riconoscimento familiare in Italia o all'estero, a seconda dei casi, nonché corsi di lingua, immediata scolarizzazione dei minori, corsi di formazione professionale o di riqualificazione e particolari misure di inserimento lavorativo e sociale in

determinate zone e località. Menziono questo aspetto perché mi sembra attinente all'applicazione della Convenzione di Schengen.

Se il rimprovero, da parte di alcuni *partner*, è che la maggior parte delle persone utilizzano l'Italia solo come paese di transito, bisogna considerare che il problema, come ho detto, non è rappresentato dal controllo alle frontiere esterne ma dalla necessità di disporre di strutture di accoglienza che permettano una sopravvivenza dignitosa in Italia. Se una persona viene buttata in un posto, senza tetto, senza alloggio, senza un minimo di assistenza linguistica, è chiaro che viene spinta ad andare verso altri paesi dove può trovare condizioni migliori. Ecco perché credo che l'Italia farebbe bene a migliorare le strutture e le condizioni di accoglienza.

Ottavo punto: istituzione di centri di prima e seconda accoglienza vicino alle coste marittime di Puglia, Calabria e Marche, in modo da permettere ai curdi che devono fuggire dai loro paesi di origine di arrivare regolarmente nei paesi di accoglienza. Questa sarebbe la forma più efficace per combattere il traffico criminale di persone. Infatti, se per chi deve lasciare il suo paese per fuggire da persecuzioni o da eventi bellici non si prevede alcuno spazio che gli consenta un espatrio legale, è chiaro che lo si costringe a far uso del traffico illegale. E, a nostro avviso, non c'è misura repressiva che possa essere efficiente nei confronti delle bande criminali che fanno uso della disperazione delle persone, a meno che dall'altra parte venga consentito, tramite un modo da studiare, un ingresso regolare. A me sembra che la restrizione dei visti di ingresso, i maggiori controlli, le sanzioni contro i vettori e tutte le previsioni della Convenzione di Schengen restringano le possibilità di accesso legale nei territori dell'Europa occidentale, facendo sì che sempre più persone, per forza, non per capriccio, ricorrono a metodi illegali.

L'ultimo punto, che il Governo italiano ha già annunciato e predisposto e che

dovrà avere un seguito, è di cercare, insieme con i *partner* dell'Unione, una soluzione politica con i partiti interessati al problema curdo.

In conclusione, signor presidente, vorrei fare una menzione più tecnica in merito ai dati personali dei richiedenti asilo.

Quando, fra Natale e Capodanno, sono arrivati i curdi, prima in Calabria poi in Puglia (il flusso tra l'altro continua ancora in Puglia, ma in numero minore, per cui non fa più notizia), abbiamo seguito tutti da vicino la fase della prima accoglienza e quella della procedura all'ammissione d'asilo. Abbiamo anche osservato come, all'inizio, nessun curdo volesse richiedere asilo in Italia, in quanto tutti volevano andare in Germania o in altri paesi dell'Unione. Solo sulla base di un'opera di informazione, circa l'80 per cento ha poi deciso di presentare qui la domanda d'asilo. Abbiamo però una preoccupazione, perché nel momento in cui le persone vengono identificate e fotosegnalate, non hanno ancora avanzato la richiesta d'asilo, per cui, legalmente, fino a quel momento sono stranieri entrati irregolarmente – non ammessi, nel linguaggio di Schengen – e, quindi, con dati trasferibili al SIS; invece, se dopo un giorno fanno richiesta d'asilo, temporaneamente sono legalmente ammessi in Italia e, di regola, i loro dati personali non dovrebbero essere trasmessi al SIS.

Anche la convenzione di Dublino prevede, a richiesta dell'altro Stato, la trasmissione di dati personali (l'articolo 15, se non sbaglio). Credo che convenga sapere di più, dal Ministero dell'interno, sul modo in cui avviene, nella prassi, la protezione dei dati individuali: quando, in quale circostanza e su quali basi vengono trasmessi al centro di Strasburgo, se vi sono richieste da parte di altri Stati, sulla base dell'articolo 15 della Convenzione di Dublino, di dati personali dei richiedenti asilo; inoltre, su quale ruolo abbia il garante in tutta questa vicenda.

LORENZO TRUCCO, *Presidente dell'Associazione studi giuridici sull'immigra-*

zione. Desidero anch'io ringraziarvi per avermi dato la possibilità di puntualizzare alcuni elementi. Cercherò di farlo dal mio punto di vista specifico.

Come avvocato – esercito a Torino – normalmente sono portato a vedere le situazioni soprattutto da un punto di vista concreto e pratico. Mi trovo assolutamente d'accordo con tutto ciò che ha affermato il dottor Hein, in particolar modo quando ha espresso le sue preoccupazioni sul problema dei dati, al quale poi farò anch'io un accenno, perché credo che non si tratti di una questione formale ma di sostanza.

Ritengo che la vicenda dei curdi abbia posto l'accento sul nuovo tipo di problematica in relazione al diritto di asilo, cioè in relazione allo spostamento massiccio di persone da luoghi dove sono in corso conflitti bellici o, comunque, generalizzate violazioni dei diritti umani basilari. Di fronte a queste vicende, come giurista ciò che chiedo è che comunque venga data una sorta di protezione. È chiaro che la prima protezione da dare è quella prevista dalla Convenzione di Ginevra, per cui credo anch'io che un caso in cui l'Italia si sta comportando più che dignitosamente sia proprio quello legato alla vicenda dei curdi, per lo meno per quanto riguarda gli ultimi arrivi. Quindi, le critiche che le sono state mosse da parte straniera, mi pare che siano assolutamente immotivate: proprio perché la Convenzione di Ginevra esiste ed è perfettamente operante, era un obbligo specifico dell'Italia esaminare le domande.

Però, ciò che preoccupa e che si ritiene di dover sottolineare è il timore che si verifichi quanto è accaduto con il primo esodo albanese nel luglio 1990 e agli inizi del 1991, allorché era caduto il regime di Hoxha. La Convenzione di Ginevra è senz'altro applicabile alla situazione curda, ma l'interpretazione che ne è stata data, e che sempre più si tende a dare a livello internazionale, è di persecuzione di tipo personale, per cui si tende ad applicarla in maniera sempre più individualistica e ristretta; infatti, anche i dati della Commissione centrale per i rifugiati in

Italia sono assolutamente minimi dal punto di vista statistico (nell'ultimo anno vi è stato un accoglimento di nemmeno 200 persone, rispetto alle domande che sono state accolte). Si pone il grosso problema della residualità, cioè di cosa fare delle persone nei cui confronti, perché per esempio provengono dal Kurdistan, si ritiene di non potere applicare il regime previsto dalla Convenzione di Ginevra, perché per esempio provengono dal Kurdistan.

Ho fatto riferimento alla situazione degli albanesi perché, proprio all'indomani della caduta del regime di Hoxha, i primi albanesi che fecero domanda per ottenere l'asilo secondo la convenzione lo ottennero immediatamente. Però in un periodo immediatamente successivo, quando la situazione politica non era radicalmente mutata rispetto a pochi mesi prima, il numero delle domande aumentò in maniera rilevante, e questa fu una delle cause che determinò il respingimento pressoché totale delle domande di asilo ai sensi della convenzione; venne accolto soltanto il 3 per cento delle domande e si adottarono altri provvedimenti nei confronti di coloro la cui domanda era stata respinta.

Noi temiamo che, se il flusso dei curdi dovesse aumentare, potrebbe esserci una risposta diversa a livello giuridico; questo non dovrebbe avvenire, nel senso che ai sensi della convenzione le domande dovrebbero essere esaminate individualmente, ma la situazione dovrebbe portare ad un respingimento generale. Nasce allora il problema di come agire giuridicamente nei confronti di persone che si trovano in queste condizioni, anche perché sappiamo che presto altre persone potrebbero trovarsi in situazioni analoghe a quelle dei curdi; nasce cioè il problema della protezione temporanea che si affianca ed è successiva alla protezione accordata dalla Convenzione di Ginevra, ma che è un problema assolutamente centrale. Da un punto di vista politico e giuridico è la scommessa di quest'ultimo periodo ed è talmente rilevante che in tempi molto recenti la Commissione eu-

ropea ha presentato una proposta di azione comune, ai sensi dell'articolo K3 del Trattato dell'Unione europea, in materia di protezione temporanea, il cui scopo è di introdurre a livello europeo un regime di protezione temporanea uniforme, che prenda come base una definizione approfondita riguardante persone che necessitano di una protezione internazionale in quanto fuggite da zone in cui imperversano conflitti armati o caratterizzate da violenza endogena o persone sottoposte al serio rischio di sistematiche e diffuse violazioni dei diritti umani o a persecuzioni etniche o religiose.

Nel nostro ordinamento in realtà non vi è nulla di preciso per quanto riguarda questo tipo di protezione, o meglio ci sono alcune possibilità – che sono state giustamente citate dal dottor Hein come suggerimento – per le persone le cui domande di asilo non dovessero essere accolte in base alla convenzione. Queste risposte, contenute nella legge Martelli all'articolo 4, commi 12-*bis* e *ter*, come modificato dalla legge che ha ratificato gli accordi di Schengen, prevedono che, in caso di rifiuto della concessione del permesso di soggiorno o di revoca perché non sussistono più le condizioni, si possa far ricorso a particolari motivi soprattutto di carattere umanitario. Questa dizione molto generale è collegata a quella dell'articolo 7, comma 10, relativa al divieto di *refoulement* di persone che, qualora venissero rimpatriate nel paese di origine, potrebbero soffrire gravi menomazioni dei diritti umani o sarebbero in pericolo di vita. Sono affermazioni generiche che non sono state poi concretizzate, tant'è vero che dal punto di vista pratico, le risposte delle diverse questure sono state le più disparate nei casi in cui la Commissione centrale ha rifiutato l'asilo secondo la convenzione, indicando nel provvedimento che la persona avrebbe potuto avere problemi in caso di rimpatrio. In alcuni casi non si è fatto nulla, in altri si è concesso il permesso per motivi di giustizia, in altri ancora si sono trovate vie secondarie perché magari il provvedimento coincideva con una sanatoria.

La richiesta che si avanza a livello giuridico è che venga superata questa situazione di grande incertezza e venga trovato il modo di rendere concreto questa protezione temporanea esigenza molto sentita e indicata come priorità a livello europeo. Questo anche perché le conseguenze di un respingimento o della reiezione di una domanda di asilo sono molto gravi, poiché con l'applicazione della Convenzione di Dublino e dell'accordo di Schengen un'espulsione ha riflessi su tutto il territorio europeo. Ribadisco qui le preoccupazioni avanzate da più parti: nella prima fase di arrivo dei curdi, nei cui confronti probabilmente non è stata offerta quella compiuta informazione che è invece assolutamente essenziale, si è verificato il paradosso di persone che chiedevano che venisse emesso nei loro confronti un decreto di espulsione perché ritenevano che in quel modo sarebbero stati liberi di lasciare il territorio italiano e di presentare richiesta di asilo in altri paesi. Questo invece non è possibile se non in casi molto particolari.

Il momento di accesso e di presentazione della domanda è quindi molto importante, perché le conseguenze dell'accoglimento o della reiezione sono generali e valgono su tutto il territorio europeo.

La questione dei dati è molto importante, sono perfettamente d'accordo con il dottor Hein; si cominciano già a verificare le prime conseguenze, forse non volute, dell'introduzione del sistema centrale informatizzato di Schengen. In esso, per esempio, sono stati inseriti dati relativi ad espulsioni decise in Italia poi superate da un provvedimento di sanatoria: pur non essendo più valida in Italia, l'espulsione sussiste negli altri paesi perché è stata inserita nel SIS. Formalmente questo non sarebbe corretto, però avviene. Ne consegue che il momento dell'accesso e della presentazione della domanda è quello più delicato, perché la persona è praticamente sola ed è qui che bisogna sottolineare la questione dell'informazione, assolutamente essenziale per mettere l'interessato in condizione di conoscere le possibili conseguenze della sua azione. Anche in

quest'ottica riteniamo che quello della protezione temporanea sia un problema centrale.

Purtroppo nel nuovo progetto di legge sull'asilo questo viene previsto in maniera assolutamente residuale e radicalmente difforme dalla proposta di azione comune avanzata a livello europeo. C'è infatti solo un richiamo nel titolo dell'articolo 1, dove si dice che lo stato italiano garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria; l'articolo 10 parla di decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio. È comunque un'ipotesi assolutamente residuale in quanto viene concessa dalla Commissione centrale allorché venga ritenuto che non sussistano gli estremi per la concessione del diritto di asilo ai sensi della convenzione. Questo determina la concessione di un permesso con termini temporali molto ristretti, non consoni all'esigenza sottolineata a livello europeo.

Ritengo, infine, che in Italia si debba fare i conti con un problema di carattere più generale, messo a fuoco in maniera decisiva dalla recentissima sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite del 12 dicembre 1996, la cui motivazione è stata depositata nel giugno del 1997. Tale sentenza in maniera molto semplice ha ribadito un concetto generale, affermando che la previsione dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione, secondo la quale hanno diritto d'asilo le persone che provengano da paesi in cui non è garantito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana; non è una norma di carattere programmatico ma immediatamente operativa, determina quindi un diritto soggettivo. La conseguenza giuridica di questa sentenza è la competenza del giudice ordinario. La disposizione dell'articolo 10 contiene un'affermazione diversa rispetto a quella contenuta nella Convenzione di Ginevra, riguarda un ambito più ampio, ma esiste ed è immediatamente precettiva. Ritengo che questo sia un ulteriore elemento a cui fare riferimento allorché si tratta della questione dell'asilo.

VITTORIO BORRACCETTI, *Segretario nazionale dell'Associazione magistratura democratica*. Innanzitutto ringrazio il presidente e la Commissione per questo invito, che ci dà la possibilità di portare un contributo alla definizione di questa materia. Aggiungo solo alcune osservazioni a quanto già detto dal dottor Hein e dall'avvocato Trucco soprattutto riguardo alla necessità che il nostro paese si ponga in generale il problema dell'accoglienza di coloro che fuggono dai territori di origine e di provenienza in conseguenza delle condizioni di guerra o di soppressione delle libertà fondamentali, indipendentemente da situazioni particolari come quella della nave dei 700 profughi curdi. Voglio sottolineare che nel nostro ordinamento il diritto di asilo spetta agli esseri umani in quanto tali sulla base della nostra Costituzione, tanto che solo per questo è stata possibile un'affermazione come quella contenuta nella sentenza della Cassazione: al di là delle convenzioni internazionali e degli obblighi che lo Stato con esse assume, nel nostro ordinamento ad ogni persona va riconosciuto il diritto d'asilo sulla base dell'articolo 10, comma 3, della Costituzione. Questa nozione è più ampia di quella di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Certamente, quindi, i profughi di etnia curda che fuggono da paesi nei quali vengono negate le libertà fondamentali dell'individuo hanno diritto a chiedere ed ottenere asilo e protezione sulla base della nostra Costituzione e delle norme del nostro ordinamento.

È da questa premessa di tipo giuridico che nasce la considerazione della necessità che lo Stato si doti degli strumenti opportuni per fronteggiare situazioni come quella dei profughi di etnia curda. Al riguardo, mi limito a riportarmi a quanto affermava il dottor Hein sulla necessità di avere centri di accoglienza e di mettere i profughi nelle condizioni di esercitare i propri diritti, il che significa una serie di iniziative molto concrete sul piano dell'informazione.

Nella ripartizione dei compiti effettuata dal presidente, a me era stato

chiesto di svolgere qualche osservazione sul rapporto fra l'accordo di Schengen e la Convenzione di Dublino: ritengo che anche tale questione sia stata, almeno in parte, affrontata dai due relatori che mi hanno preceduto; posso, comunque, enucleare fra i tanti due problemi essenziali. Il primo è quello della procedura relativa alla domanda d'asilo, presentata in questo caso dal profugo di etnia curda ma in generale da persone che, entrate nel nostro paese, regolarmente o meno, decidano di farla. Mi riferisco al problema della procedura nello Stato competente ad esaminare e ad accogliere o meno la domanda di asilo. In seguito all'attuazione della Convenzione di Schengen, si è creato fra gli Stati che vi hanno aderito un territorio comune: in sostanza, il territorio di tutti gli Stati che partecipano all'accordo di Schengen può considerarsi comune, per cui lo straniero che entri in uno di questi Stati può muoversi liberamente anche negli altri. Ne è derivata la necessità di prevedere norme che regolino in modo comune le condizioni di ingresso e di soggiorno degli stranieri extracomunitari.

La materia dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, come è noto, è tradizionalmente riservata alla legislazione statale ed è considerata espressione della sovranità dello Stato: infatti, anche dopo la definizione dell'accordo di Schengen, rimangono comunque delle norme che contengono delle riserve a favore della legislazione statale nello stesso campo del diritto d'asilo. In conseguenza della creazione di un territorio comune e della previsione di norme comuni per l'ingresso ed il soggiorno, comunque, deve ovviamente esservi una disciplina comune anche rispetto alle modalità per il riconoscimento del diritto d'asilo (ferma rimanendo, però, a mio avviso, la previsione dell'articolo 10 della Costituzione per quanto riguarda il nostro paese, quindi l'atteggiamento dei nostri organi statuali).

Successivamente alla Convenzione di Schengen, è stata adottata, proprio in ordine allo specifico problema della pro-

cedura per l'esame delle domande di asilo, la Convenzione di Dublino, la quale, senza scendere in dettaglio, indica i criteri per determinare la competenza del singolo Stato ad esaminare e decidere sulla domanda d'asilo. Tutto ciò, comunque, è noto e si trova nei testi: potranno crearsi dei problemi di natura tecnica ma non sono questi, a me pare, il centro della questione. Di qualche interesse mi sembra essere un ragionamento sulle informazioni: la Convenzione di Dublino prevede che, ai fini dell'istruzione della pratica d'asilo (anche se il termine burocratico mal si confà alla drammaticità delle vicende umane che stanno dietro la presentazione delle domande d'asilo), sia possibile lo scambio di informazioni relative alla persona interessata tra lo Stato che sta istruendo la pratica e gli altri Stati aderenti. La Convenzione specifica, all'articolo 15, comma 2, che le informazioni possono essere chieste e date in modo dettagliato; esse però - è questo il punto su cui voglio richiamare l'attenzione - devono essere scambiate unicamente al fine dell'accettazione o meno della domanda d'asilo.

Il senso di questo scambio di informazioni è verificare se per caso non siano state presentate analoghe domande in passato, se lo Stato che sta procedendo sia o meno competente, se vi siano informazioni sulla persona che ha presentato la domanda che escludano la possibilità di fare ricorso alla richiesta del diritto d'asilo. La finalità di tali informazioni, come si vede, non è di ordine pubblico, né di polizia. Penso che attraverso queste informazioni possa anche risultare, per esempio, che chi chiede l'asilo è ricercato dalla polizia a livello internazionale (può accadere che venga presentata domanda d'asilo da chi ha conti in sospeso con la giustizia). Tuttavia, la ragione di questo scambio di informazioni non è di ordine pubblico, sicché, a mio avviso, esso non andrebbe confuso con il sistema informativo di Schengen, che è invece un sistema di raccolta, conservazione, elaborazione delle informazioni finalizzato a scopi di ordine pubblico e di polizia giudiziaria.

Quest'ultimo sistema, fra l'altro, è disponibile anche per Stati che non rientrano nell'ambito dell'Unione europea; inoltre, esso è stato negoziato direttamente dai governi e viene da essi gestito non sulla base di accordi internazionali. È uno strumento di attività di polizia: non credo, quindi, che le informazioni che vengono scambiate per l'istruzione della pratica d'asilo debbano confluire, di per sé, in quanto raccolte, nel sistema informativo di Schengen. Si tratta anche di evitare una conseguenza molto negativa, che tra l'altro ha a che fare con la protezione dei dati personali: chi chiede di potersi avvalere del diritto d'asilo, ha una ragione in più per esigere la protezione dei suoi dati personali rispetto alle ragioni che ciascuno di noi ha e che hanno indotto gli Stati dell'Unione europea a varare leggi specifiche in materia. Chi è nella condizione di profugo ha, ripeto, una ragione in più: evitare che le informazioni date ai fini del riconoscimento del diritto d'asilo possano essere comunicate allo Stato di provenienza, cioè allo Stato dalla cui legislazione illiberale egli fugge, con il conseguente pericolo di ritorsioni, per esempio, nei confronti dei familiari che risiedono ancora in quello Stato.

Nel richiamarmi infine a quanto hanno detto i due relatori che mi hanno preceduto nella mia qualità di persona che opera nel campo del diritto, voglio sottolineare che occorre una sensibilità molto forte rispetto al fatto che quello d'asilo va considerato come un diritto tutelato dal nostro ordinamento, poiché è uno dei diritti fondamentali riconosciuti agli esseri umani in quanto tali dal nostro ordinamento costituzionale.

ANNA MARIA DE LUCA. Desidero innanzitutto ringraziare i nostri ospiti per i loro interventi, anche se per un lieve ritardo, di cui mi scuso, non ho potuto ascoltare il dottor Hein.

La domanda che desidero porre è di carattere generale e trae spunto dall'intervento dell'avvocato Trucco. Vi è stato un preciso riferimento all'insufficienza,

quindi alle carenze, del progetto di legge n. 2425 in materia d'asilo: in particolare, sono stati citati gli articoli 1 e 10, per osservare che essi si occupano del problema in maniera assolutamente residuale, cioè carente. Purtroppo, però, noi parlamentari non siamo specialisti di ogni settore, anche se cerchiamo di fare quello che possiamo per dare un contributo: quindi, ogni volta che si verifica una carenza tecnica in un provvedimento in corso d'esame, dovrebbero essere gli specialisti del settore ad offrire uno specifico contributo. Vi pongo quindi la seguente domanda: perché, oltre ad avanzare critiche, che possono anche essere costruttive, non esplicitate una serie di punti che andrebbero trattati in maniera migliore nella nuova disciplina? Non solo, andrebbero esplicitati dopo che qualcuno abbia avuto modo di studiare l'applicazione pratica di ciò che andrete a segnalarci, perché tra la teoria e la pratica sappiamo tutti che certe volte vi è di mezzo il mare. Noi ci occupiamo di cose abbastanza teoriche, cioè pensiamo che un certo tipo di ragionamento possa funzionare, ma quando poi la legge viene subita da tutti i cittadini, in certi casi iniziano i problemi, perché non si è considerato questo o quel punto. Quindi, tutta la struttura al di sotto del Parlamento – in questo caso le questure – ha dei problemi che spetta a noi evitare che si creino, ma, a volte non ci riusciamo. Nel settore dell'impresa, da cui provengo, vi sono gli specialisti di settore e la strategia politica di indirizzo, nel senso che il presidente del consiglio d'amministrazione decide dove l'impresa deve andare; dopo di che, una volta assunte le opportune informazioni, si assumono le decisioni che, se sono corrette, consentono all'azienda di funzionare. Più o meno, anche se in un altro modo, il discorso si può porre anche, con maggiore senso di responsabilità, per i problemi legislativi che attengono ad un popolo intero, o addirittura, ad interi paesi.

In base alle esperienze pratiche nel proprio settore, ognuno di voi cosa può concretamente suggerire per migliorare il disegno di legge in discussione al Senato?

Non è detto che ciò che voi ci direte sarà attuabile o sarà assunto come verrà posto, però possiamo ragionarci per fare in modo che, alla fine, si ottenga comunque qualcosa di duraturo ed efficace qualcosa che non debba poi essere modificato dopo aver riscontrato che in parte non funziona. Dovremo evitare certe lungaggini, perché i tempi del Parlamento sono già quelli che sono, ed evitare di continuare a perdere tempo perché ciò creerebbe altri problemi.

Aiutiamo chi ha diritto ad essere aiutato, ma facciamo anche in modo che i cittadini italiani siano protetti dai problemi che potrebbero avere a seguito dell'entrata di persone non proprio in buona fede e con comportamenti non proprio corretti.

CRISTOPHER HEIN, *Direttore del consiglio italiano per i rifugiati*. Sono d'accordo con lei, onorevole De Luca, sulla necessità di emanare una legge che sia realmente applicabile, perché anche come rappresentanti del privato sociale, ci rendiamo conto di come spesso siano di difficile attuazione anche le leggi migliori. Lo abbiamo constatato anche per la cosiddetta legge Martelli, a proposito della quale, oggi, dopo otto anni di applicazione, ci rendiamo conto che presenta lacune e che interi articoli non sono mai stati applicati. Quindi, parlando della riforma della legge sull'immigrazione e sul diritto d'asilo, bisogna prendere in esame la situazione concreta, per esempio quella che ogni giorno si riscontra all'aeroporto di Fiumicino, alla frontiera marittima o a quella di Ventimiglia.

Lei, onorevole De Luca, ha chiesto a che punto è questo disegno di legge e in che modo potrebbe essere migliorato. Il provvedimento sul diritto d'asilo e sulla protezione umanitaria è stato presentato al Senato nel mese di maggio da parte del Governo; il dibattito è iniziato il 10 settembre 1997, ma purtroppo si è interrotto; crediamo, però, che possa riprendere in questi giorni presso la I Commissione affari costituzionali del Senato. Noi, cioè i sindacati CGIL, CISL e UIL, la

Caritas, le chiese evangeliche, la Comunità di Sant'Egidio, le ACLI, l'ARCI, eccetera, che insieme formano il Consiglio italiano per i rifugiati, siamo molto preoccupati, in quanto, dopo otto mesi dalla presentazione di quel disegno di legge, il vero dibattito non è ancora cominciato; anche il CIR ha suggerito la presentazione di una serie di emendamenti a suo avviso migliorativi, e adesso, dopo l'esperienza del 1997, prima con l'arrivo degli albanesi, poi dei curdi, ci sembra evidente che la materia del diritto d'asilo e della protezione umanitaria debba essere urgentemente affrontata con una normativa organica, non con una ulteriore leggina d'emergenza in risposta ad una situazione creata all'improvviso.

Mi limito a citare i punti a nostro avviso essenziali per migliorare il testo governativo, a proposito del quale devo riconoscere, e conseguentemente esprimere un ringraziamento, che il CIR e la delegazione dell'Alto commissariato dell'ONU per i rifugiati sono stati consultati dal ministro dell'interno prima della presentazione del provvedimento. Riteniamo che i punti principali debbano essere i seguenti: il richiamo esplicito al dettato costituzionale, cioè all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione; l'inclusione specifica della protezione umanitaria del disegno di legge – non solo nel titolo – dove non compare più, perché si parla solo della eseguibilità dell'espulsione, che è un'altra cosa; quindi, la necessità di prevedere situazioni che non necessariamente comportano una persecuzione ma un rischio alla vita o alla libertà della persona. In questo senso, la protezione umanitaria deve essere ribadita esplicitamente all'inizio del disegno di legge. Il terzo punto di grande importanza attiene al primo impatto del richiedente asilo con le autorità del paese di accoglienza, al modo in cui attivare un esame equo, veloce, efficiente e con garanzie sufficienti, considerato che il respingimento di uno straniero che cerca rifugio può avere, come risultato, anche l'uccisione, la tortura o la grave violazione della persona. Il momento del controllo alla frontiera è

molto delicato, per cui la normativa dovrà fare in modo che l'efficienza e la celerità si accompagnino ad una sufficiente garanzia della persona.

Riteniamo, invece, che la parte relativa all'assistenza ai rifugiati, alla decentralizzazione, e alla responsabilità assegnata ai comuni sia positivamente trattata nel disegno di legge. Sui punti che devono essere migliorati, credo che il dibattito presso il Senato prima e presso la Camera poi debba concentrarsi sulla parte essenziale dei diritti costituzionali e della procedura d'asilo, definendo e finalmente attuando con forza – ricordo la recente sentenza della corte di cassazione, già menzionata dall'avvocato Trucco – l'articolo 10, comma terzo, della Costituzione, come punto qualificante dell'Italia nel contesto di Schengen (peraltro ciò è stato sottolineato dallo stesso Parlamento nel momento della ratifica dell'Accordo di Schengen). Le richieste di asilo fatte in Italia, invocando la Costituzione italiana, dovranno per forza essere esaminate in Italia. Questo non vuol dire che con una simile normativa l'Italia esca dalla concertazione. In questo momento, per esempio, si sta dibattendo una legge sul diritto d'asilo che ha una terminologia molto analoga e che contiene un richiamo, anche in quel caso esplicito, al preambolo della Costituzione francese, che prevede il diritto d'asilo, secondo una lunga e sana tradizione, dalla prima Costituzione post-rivoluzionaria francese del 1791.

ANNA MARIA DE LUCA. Mi sembra, se ho capito bene, che lei richieda – e a mio avviso è giusto –, una procedura di attuazione che sia chiara, unica e minuziosa per tutti gli organi interessati, al fine di evitare sovrapposizioni e interpretazioni diverse. Quindi, essendo proprio la parte pratica che andiamo a toccare, vorrei sapere quali siano le vostre idee al riguardo. Perdonatemi, ma sono una persona concreta e so che per risolvere i problemi bisogna prima conoscerli. In questo caso, non mi sono mai trovata in un posto di accoglienza, quindi non ho un'esperienza pratica, diretta. Se l'avessi

avuta, credo che potrei subito capire dov'è che le cose devono essere migliorate e dove, invece, si potrebbe non toccare nulla perché tutto va bene. Dunque, chi è che ha effettiva preparazione pratica, concreta? Voi siete in grado di segnalare punti precisi?

La ringrazio, dottor Hein, perché lei ha dato una buona risposta che accolgo e condivido, anche se si è attenuto al piano generale. Ciò che lei ci ha detto ancora non restringe il campo. È vero, per esempio, che va specificata la protezione umanitaria individuando anche i vari tipi di protezione, ma vorrei capire meglio il problema.

CRISTOPHER HEIN, *Direttore del Consiglio italiano per i rifugiati*. La ringrazio molto del suo stimolo ad essere più concreto e, per quanto mi riguarda, cercherò di esserlo il più possibile, se ne abbiamo il tempo.

Premesso che come osservatori del settore non governativo possiamo effettivamente parlare della prassi quotidiana, vorrei citare solo uno o due esempi. Attualmente, una persona che si rivolge ad una qualsiasi questura in Italia con l'intenzione di presentare una domanda d'asilo, a volte deve aspettare anche mesi per avere un primo appuntamento per verbalizzare la domanda stessa; in assenza di tale verbalizzazione quella persona non può ottenere un primo permesso di soggiorno per richiesta d'asilo, quindi, lo straniero si trova sul territorio italiano privo di un permesso di soggiorno, anche se avrebbe titolo per ottenerlo. Si pongono quindi la questione dei tempi e dell'adeguatezza degli uffici stranieri delle questure, anche per quanto riguarda il servizio di interpretariato.

Finalmente lo straniero riesce a presentare la richiesta d'asilo, ad avere la verbalizzazione della domanda, ad avere il permesso di soggiorno fino alla definizione della procedura e può presentare una domanda per avere la prima assistenza, quella che il legislatore aveva pensato per la primissima emergenza. Questa domanda va dalla questura alla

prefettura, la quale chiede alla questura se veramente l'interessato si trovi in stato di bisogno, si deve allora cercare questa persona che però spesso ha cambiato indirizzo perché, in mancanza di assistenza, non ha un domicilio fisso; quindi per tutto questo periodo rimane ancora senza la prima assistenza, quella essenziale per sopravvivere. Questa è un'altra grave lacuna che dovrà essere affrontata in modo molto concreto.

Quando finalmente la prefettura rilascia l'ordine di pagamento, il richiedente asilo va alla Banca d'Italia per riscuotere la prima assistenza in denaro; può succedere che sia stata sbagliata una lettera del complicato nome arabo e allora tutta la procedura deve ricominciare da zero e bisogna aspettare altri due o tre mesi. Questi sono solo esempi per dimostrare che, se il richiedente asilo non è di salute molto forte e robusta, forse ormai non è più in vita oppure ha cercato una via illegale verso un altro paese.

Parlo sulla base dell'esperienza concreta quotidiana; insieme con uno dei miei collaboratori vado ogni mattina alle 7 all'ufficio stranieri della questura di Roma ed è impressionante vedere direttamente cosa succeda lì ogni giorno. Mi rendo conto che una legge può affrontare queste situazioni solo limitatamente, e che è necessaria una cultura di accoglienza e di asilo per la quale siamo solo all'inizio perché l'Italia è stata tradizionalmente più un paese di transito che di asilo permanente per i rifugiati. Questo sta cambiando e la nuova legge dovrà affrontare questa situazione, per farlo però saranno necessarie strutture materiali adeguate in termini di numero di poliziotti, di interpreti, di posti letto, di celerità delle procedure per dare una risposta civile ad un dramma dei nostri giorni. È infatti prevedibile che, purtroppo, i rifugiati arriveranno anche domani: bisognerà attrezzarsi e non vivere ogni arrivo – ieri albanesi, oggi curdi, domani chissà chi – come un'emergenza.

Con questo non voglio essere troppo critico o dire che negli altri paesi non vi siano problemi e le cose funzionino molto

meglio, per quanto riguarda l'Italia, però, potrei parlare ancora a lungo di quali sono i problemi concreti.

ANNA MARIA DE LUCA. Potrebbe farmi avere una memoria scritta?

CHRISTOPHER HEIN, *Direttore del Consiglio italiano per i rifugiati*. Con molto piacere.

RINO PISCITELLO. Le relazioni sono state tutte molto interessanti e ringrazio i nostri ospiti per la disponibilità ad accogliere l'invito della Commissione. Entro nel merito soltanto di una questione, quella relativa al trattamento dei dati personali al SIS, che mi sembra l'aspetto meno generico e quello su cui probabilmente possiamo intervenire con maggiore determinazione.

Dalle mie conoscenze del trattato e di tutto quello che regola l'attività del SIS, mi risulta che qualsiasi modifica dello stato di non gradimento di un individuo in uno dei paesi aderenti all'accordo o qualsiasi segnalazione legata ad episodi criminali relativi al singolo soggetto debba essere notificata al SIS. Pertanto, se vi è un ingresso illegittimo e questi dati vengono comunicati all'inizio, nel momento in cui la presenza sul territorio diventa legittima la polizia dovrebbe comunicare i dati aggiornati, annullando la prima segnalazione. Questa mi pare la procedura normale.

Vi è un problema nell'applicazione di questa procedura o è proprio la regola che non funziona e che, quindi, va modificata? Se vi è un problema nella procedura, questo Comitato può segnalarlo in modo formale al Ministero dell'interno, perché il problema sollevato mi sembra molto grave e non credo vada sottoposto solo all'Autorità garante per il trattamento dei dati personali; deve essere considerato un comportamento illegittimo da parte delle strutture che devono comunicare i dati il fatto di non aver comunicato la regolarizzazione del soggetto.

VITTORIO BORRACCETTI, *Segretario nazionale dell'Associazione nazionale magistratura democratica*. Noi abbiamo espresso una preoccupazione circa la confusione tra questi scambi di informazioni finalizzati alla concessione dell'asilo con le informazioni che si raccolgono nel sistema informativo di Schengen, che sostanzialmente è una grande banca dati di polizia nella quale la convenzione prevede che si inseriscano oltre ai ricercati per sottomissione a procedimento penale o per arresto, gli scomparsi ma anche gli inammissibili. Quest'ultima però è una categoria nella quale non rientrano gli stranieri che chiedono il diritto di asilo che, al contrario, sono in condizione di essere ammissibili. Il sistema può invece essere consultato per verificare se il richiedente e il diritto di asilo abbia o meno precedenti penali.

Quello che occorre precisare con grandissima attenzione, e quindi può essere meritevole di uno specifico intervento, è la necessità di evitare che le informazioni sulle persone che chiedono il diritto di asilo possano per qualche ragione finire nel SIS.

C'è poi l'aspetto relativo al trattamento dei dati personali, che però riguarda il modo in cui vengono conservate e trattate le informazioni assunte per la pratica del diritto d'asilo, indipendentemente dal sistema informativo di Schengen.

LORENZO TRUCCO, *Presidente dell'Associazione studi giuridici sull'immigrazione*. L'esempio che ho citato prima riguarda il caso di persone che avevano avuto un decreto di espulsione, successivamente annullato da un provvedimento di sanatoria. L'espulsione era stata inserita nel SIS e quindi è ancora valida per gli altri paesi. Esiste una procedura di controllo, che è però lunga e complessa (probabilmente essendo nella fase iniziale ci sono ancora difficoltà di applicazione) e le cui conseguenze dal punto di vista pratico sono assai importanti e possono ledere concretamente le persone. Non sono questioni formali, ma sostanziali – per questo all'inizio ho ringraziato il

Comitato per averci invitato – e nel raccordo tra la concretezza che ci deriva dalla nostra azione quotidiana e la vostra specifica competenza credo si possa arrivare a risultati positivi.

RINO PISCITELLO. A noi risulta che l'aggiornamento avvenga in tempi reali; a voi risulta che non sia così?

LORENZO TRUCCO, *Presidente dell'Associazione studi giuridici sull'immigrazione*. Al più presto possibile predisporremo una scheda su questi temi, perché stanno emergendo una serie di situazioni molto concrete.

PRESIDENTE. Rivolgerò anch'io alcune brevi domande. Una questione che abbiamo posto in altre occasioni è se vi siano differenze di *status* tra il rifugiato e il richiedente asilo e soprattutto se esista una sorta di carta dei diritti e dei doveri di questi soggetti per quanto riguarda la agibilità dello spazio Schengen. Ad una precisa domanda in materia, la scorsa settimana il sottosegretario Sinisi si è riservato di dare una risposta. Il richiedente asilo, finché non è esaurita la pratica e non ha avuto una risposta definitiva, non può circolare liberamente nei paesi aderenti all'accordo di Schengen. Una volta riconosciuto lo stato di asilante, si può muovere liberamente?

CHRISTOPHER HEIN, *Direttore del Consiglio italiano per i rifugiati*. Il richiedente asilo, nel momento in cui presenta la richiesta alla questura, deve consegnare il passaporto e riceve una fotocopia con un timbro sul quale è scritto «richiesta d'asilo»; quindi fino alla definizione della procedura, rimane privo di un titolo di viaggio. Una volta riconosciuto come rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, sulla base dell'articolo 28 di essa può richiedere un documento di viaggio riconosciuto universalmente, che di solito prevede comunque il visto di ingresso da parte di tutti gli Stati tranne quelli che hanno aderito ad un trattato del Consiglio d'Europa sulla libera circolazione nel ter-

ritorio (sono 39 Stati). Adesso, però, abbiamo una situazione interessante: per andare dall'Italia in Francia, non occorre più avere un titolo di viaggio, quindi il richiedente asilo può andare in Francia per qualche giorno, visto che nulla lo vieta...

RINO PISCITELLO. Lei parla del richiedente?

CRISTOPHER HEIN, *Direttore del Consiglio italiano per i rifugiati*. Esattamente; per il rifugiato non vi è alcun dubbio. Anche per il richiedente asilo, però, non conosco una normativa che ne limiti la libertà di movimento, a parte il fatto che è privo di un titolo di viaggio internazionale. Tuttavia, non avendo necessità di un titolo di viaggio per andare, per esempio, dall'Italia in Francia, il richiedente asilo che abbia un permesso di soggiorno rilasciato da una questura in Italia potrebbe andare in Francia, dove comunque non potrebbe stabilirsi, né naturalmente presentare un'altra richiesta d'asilo; nulla gli vieta, però, per esempio, di visitare una sorella che abiti a Marsiglia, perché secondo me non vi è alcun elemento giuridico che lo impedisca.

Per quanto riguarda, invece, l'importante possibilità di trasferimento da un paese all'altro di colui che sia stato riconosciuto rifugiato, quindi non solo per un viaggio fino a 90 giorni ma per stabilirsi, prendere la residenza, lavorare, purtroppo finora tale possibilità non esiste se non con riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa che riguarda il trasferimento di responsabilità da uno Stato all'altro (ma il rifugiato deve aver vissuto per due anni in uno Stato e deve esservi il consenso delle autorità dell'altro Stato). Non vi è però un diritto di trasferirsi, per esempio, dall'Italia alla Germania per cominciare a vivere e lavorare in quel paese, ed il fatto che finora questa facoltà per il rifugiato non esista ci preoccupa.

LORENZO TRUCCO, *Presidente dell'Associazione studi giuridici sull'immigra-*

zione. Aggiungo un rapido *flash* per indicare quanto sia di delicato il problema, che sta diventando di grande attualità, dello spostamento di coloro che hanno ottenuto l'asilo politico. Ho seguito recentemente il caso di un turco che ha ottenuto l'asilo politico in Francia, secondo la Convenzione, per cui aveva naturalmente la possibilità di venire in Italia: ebbene, arrivato alla frontiera del Monte Bianco, è stato arrestato per un mandato di cattura del governo di Ankara, collegato ad una condanna a più di trent'anni di reclusione, per la quale aveva ottenuto l'asilo politico in Francia (era infatti la ragione per cui era fuggito dalla Turchia in Francia, dove aveva ottenuto l'asilo politico).

Venuto in Italia, continuando a sussistere l'ordine di cattura (ed anche qui si pone un grande punto interrogativo), è stato arrestato. La corte d'appello di Torino, incaricata della procedura di estradizione, lo ha scarcerato dopo dieci giorni ritenendo che, avendo egli ottenuto l'asilo politico in Francia, non vi fossero le condizioni per procedere alla sua estradizione; ha però disposto l'accompagnamento alla frontiera ed il mio assistito è tornato a Parigi. Ora ci troviamo in questa situazione, che speriamo di riuscire a risolvere in qualche modo ma che è paradossale, perché l'asilo politico in Francia è stato ottenuto proprio sulla base di una sentenza di condanna aberrante collegata ad una posizione politica.

Questa persona è libera, potrebbe girare in Italia e non solo nei paesi di Schengen ma anche in quelli che hanno aderito alla Convenzione di Ginevra, ma è sostanzialmente obbligata a risiedere in Francia, perché la sussistenza dell'ordine di carcerazione lo mette in una condizione di estremo pericolo. Vi sarà prossimamente, ritengo nel mese di febbraio, una camera di consiglio della corte d'appello di Torino per cercare di risolvere la situazione, fra l'altro dopo la mobilitazione dell'Alto commissariato per i rifugiati; tuttavia, dato che si devono chiarire esattamente le ragioni per cui questa persona ha ottenuto l'asilo politico (al

riguardo la Francia è intervenuta ma non ha spiegato le ragioni), continua a sussistere l'ordine di carcerazione, benché la situazione fosse stata risolta e decisa dalle autorità francesi, e quindi fosse validissima in Italia.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il loro contributo alla nostra indagine conoscitiva; ad essi rivolgo un ulteriore invito a farci pervenire i loro suggerimenti ed anche eventuali denunce qualora nel loro lavoro in prima linea dovessero riscontrare ritardi o non corrette applicazioni della Convenzione di Schengen e

delle altre convenzioni ad essa collegate. Mi auguro comunque che manterremo qualche forma di collegamento nel prosieguo dei nostri lavori.

La seduta termina alle 10,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografia il 26 gennaio 1998.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO